

BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE "SRD13 – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI" DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027

SOMMARIO

Capo I Introduzione

Articolo 1 Premessa

Articolo 2 Finalità, obiettivi e localizzazione

Articolo 3 Definizioni

Articolo 4 Dotazione finanziaria

Capo II Beneficiari, investimenti e spese

Articolo 5 Tipologia di beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 6 Requisiti di ammissibilità dell'operazione e investimenti ammissibili

Articolo 7 Requisiti di ammissibilità specifici per alcuni investimenti

Articolo 8 Operazioni non ammissibili

Articolo 9 Spese non ammissibili

Articolo 10 Spesa minima e massima della domanda di sostegno

Articolo 11 Congruità e ragionevolezza delle spese

Capo III Tipologia di sostegno, criteri di selezione e tempistiche

Articolo 12 Forma, aliquota del sostegno e cumulabilità

Articolo 13 Criteri di selezione e di priorità

Articolo 14 Avvio e conclusione dell'operazione

Articolo 15 Proroghe

Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda

Articolo 16 Presentazione della domanda di sostegno

Articolo 17 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Capo V Istruttoria, concessione e liquidazione del sostegno

Articolo 18 Istruttoria e concessione del sostegno

Articolo 19 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 20 Liquidazione dell'acconto del sostegno

Articolo 21 Liquidazione del saldo del sostegno

Capo VI Monitoraggio, varianti e impegni del beneficiario

Articolo 22 Monitoraggio fisico e finanziario

Articolo 23 Varianti

Articolo 24 Impegni del beneficiario

Capo VII Disposizioni finali

Articolo 25 Trattamento dati personali

Articolo 26 Disposizioni di rinvio

Articolo 27 Informazioni e contatti

ALLEGATI

Allegato A - Piano aziendale

Allegato B - Criteri di selezione e di priorità

Allegato C - Relazione di variante

Allegato D - Dichiarazione del rispetto dei limiti alla cumulabilità

Allegato E - Relazione conclusiva

Allegato F - Elenco dei comuni ricadenti in zone svantaggiate

Allegato G - Dichiarazione provenienza materia prima utilizzata per attività aziendale

Capo I Introduzione

Articolo 1 Premessa

1. Il presente bando è emanato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato "SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" contenuto nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023-2027, in conformità al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.
2. Al presente bando si applicano le disposizioni previste:
 - dal PS PAC 2023-2027 Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato con decisione di esecuzione della Commissione C(2025)3805 final del 18 giugno 2025;
 - dal CSR – Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2025, n. 1087 (versione 5.0);
 - dalle "Disposizioni attuative per gli interventi connessi agli investimenti di cui al Complemento per lo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023-2027" (di seguito "Disposizioni attuative") approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n. 1259, modificate con deliberazioni della Giunta regionale 23 febbraio 2024, n. 290, 30 aprile 2024, n. 620 e 20 giugno 2025, n. 850.

Articolo 2 Finalità, obiettivi e localizzazione

1. L'intervento oggetto del presente bando è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.
2. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione o trasformazione e commercializzazione ricade nell'elenco del suddetto Allegato I.
3. L'intervento, a livello regionale prevede due Azioni, le cui finalità specifiche sono di seguito elencate:
 - a) Azione 1:
 - valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
 - miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
 - adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
 - miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
 - aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
 - apertura di nuovi mercati;
 - b) Azione 2: installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.
4. L'intervento oggetto del presente bando risponde agli obiettivi specifici:
 - OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
 - OS8- Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

5. Il presente bando si applica alle operazioni e ai relativi investimenti realizzati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente bando valgono le definizioni riportate all'articolo 2 delle Disposizioni attuative, integrate dalle seguenti:

- a) Piano Aziendale (PA): prospetto redatto seguendo il modello Allegato A contenente le informazioni relative al beneficiario e i dettagli dell'investimento;
- b) disponibilità giuridica di beni immobili: per operazioni che prevedono investimenti realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'investimento finanziato oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni; per gli investimenti consistenti in acquisti di beni immobili la verifica della sussistenza della disponibilità giuridica viene effettuata in sede di istruttoria delle domande di pagamento;
- c) sito dell'investimento: particella/particelle individuate nella domanda di sostegno e su cui è realizzato l'investimento;
- d) processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli mediante uno o più delle seguenti attività: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione;
- e) Ufficio attuatore: il Servizio competitività sistema agroalimentare della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

Articolo 4 Dotazione finanziaria

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), di cui quota FEASR pari ad euro 2.442.000,00 (duemilioni quattrocento quarantaduemila/00).
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere assegnate ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie potranno essere utilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione regionale, per finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili entro la data di validità della stessa.

Capo II Beneficiari, investimenti e spese

Articolo 5 Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. I beneficiari possiedono i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) sono micro, piccole o medie imprese come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014,
 - b) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento,
 - c) trasformano prodotti agricoli dell'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE di prevalente provenienza extra aziendale,
 - d) non effettuano la sola commercializzazione dei prodotti agricoli, inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE,
 - e) non sono impresa in difficoltà così come definita al punto (33) 63 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato dei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali della Commissione europea (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022.

3. La disponibilità giuridica degli immobili oggetto dell'investimento, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera b), è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 16 delle Disposizioni attuative.
4. I requisiti di ammissibilità dei beneficiari sopra richiamati sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

Articolo 6 Requisiti di ammissibilità dell'operazione e investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno le operazioni che:
 - a) perseguono una o più finalità delle azioni previste all'articolo 2;
 - b) riguardano l'attività di trasformazione o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, e il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzazione a sua volta ricade nell'Allegato I al TFUE;
 - c) sono realizzate attraverso la trasformazione e commercializzazione di almeno il 30% di materia prima acquistata/conferita da soggetti terzi che sono produttori agricoli singoli o associati. Per i beneficiari del settore carni, nella predetta percentuale del 30%, è incluso anche l'acquisto di carni da macello purché derivanti da animali provenienti da produttori agricoli di base.
2. Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al comma 1, lettera c) il beneficiario a saldo, dovrà dimostrare la provenienza di almeno il 30%, della materia prima, da produttori agricoli di base mediante l'inoltro dell'ultimo bilancio utile depositato, antecedente alla presentazione della domanda di saldo, la cui nota integrativa riporterà il costo della materia prima di provenienza extra aziendale e la specifica del costo riferito agli acquisti effettuati dai produttori primari. Qualora non sia previsto il bilancio aziendale, il beneficiario trasmetterà il registro delle fatture di acquisto della materia prima extra aziendale, un dettaglio delle fatture di acquisto dai produttori primari e l'ultima dichiarazione IVA.

Nel caso di documentazione relativa a carni provenienti da Paesi europei al di fuori dell'Italia i documenti devono essere presentati in lingua italiana, o anche in lingua straniera purché tradotti in italiano.
3. Per la verifica delle percentuali di approvvigionamento vengono presi in considerazione i soli dati riferiti all'Unità locale oggetto della domanda di sostegno.
4. Sono ammessi unicamente acquisti da produttori agricoli di base con sede operativa nel territorio dell'Unione Europea. Per il settore carni i macelli di approvvigionamento riconosciuti ai fini della dimostrazione della provenienza della materia prima da allevatori devono avere sede operativa nel territorio dell'Unione Europea.
5. La verifica delle percentuali di approvvigionamento si basa sulle quantità acquistate come dimostrate dalla documentazione di cui al comma 2.
6. Non sono ammissibili domande di sostegno che presentano operazioni di importo superiore a euro 3.000.000,00 come risultanti dal Piano aziendale.
7. Gli investimenti ammissibili sono:
 - a) acquisto terreni edificabili finalizzati alla realizzazione di beni immobili;
 - b) ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a) delle Disposizioni attuative:
 - acquisizione, costruzione, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento di beni immobili e relative pertinenze,
 - realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
 - c) realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di trasformazione;
 - d) acquisto di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature inerenti l'attività di trasformazione o trasformazione e commercializzazione;
 - e) realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, o per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi;
 - f) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere precedenti, entro il 10 per cento del costo degli stessi;
 - g) investimenti immateriali per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali e altre spese in tecnologie dell'informazione.

Articolo 7 Requisiti di ammissibilità specifici per alcuni investimenti

1. Gli investimenti relativi all'acquisto di terreni finalizzati alla realizzazione di beni immobili previsti in domanda di sostegno, di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), sono ammissibili entro il 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione, al netto delle spese generali e del costo dei terreni oggetto dell'operazione. L'importo massimo ammissibile non è superiore a quello del valore di mercato, come attestato dalla perizia di stima redatta da un tecnico abilitato.
2. Gli investimenti relativi all'acquisto di fabbricati sono ammissibili, nei limiti del valore di mercato, come attestato dalla perizia di stima redatta da un tecnico abilitato.
3. Gli investimenti relativi all'acquisto di fabbricati sono ammissibili a condizione che:
 - a) siano funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa, siano connessi con gli obiettivi dell'operazione programmata dal beneficiario e ne costituiscano parte integrante;
 - b) l'immobile sia conforme alla normativa urbanistica vigente oppure siano evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione; ai fini della dimostrazione di tale requisito il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato;
 - c) l'immobile non sia gravato da impegni e vincoli di stabilità derivanti da finanziamenti pubblici come risultante da clausole espressamente apposte nel contratto preliminare di compravendita, nel quale viene espressamente dichiarata la non sussistenza dei predetti impegni e vincoli. La limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
4. Gli investimenti per la produzione di energia sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda e destinati esclusivamente all'autoconsumo e:
 - a) nel caso di utilizzo dell'energia solare (impianti solari termici o fotovoltaici) non consumano suolo, e sono realizzati su strutture produttive aziendali;
 - b) nel caso di produzione di energia elettrica sono dimensionati, come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda di sostegno oppure, nel caso di ampliamento dell'attività d'impresa, il fabbisogno energetico è stimato nel PA utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
 - c) nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica, questi non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;
 - d) nel caso di impianti per la produzione di energia da biogas/biomassa, questi non devono utilizzare risorse naturali da colture dedicate ma sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in regione;
 - e) nel caso di impianti per la produzione elettrica da biomasse, devono essere impianti di cogenerazione con il recupero di energia termica pari almeno al 25%;
 - f) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;
 - g) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;
 - h) sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.
5. Nei casi previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'ammissibilità degli investimenti in beni immobili o impianti, il progetto, redatto da un tecnico abilitato, alla data di presentazione della domanda di sostegno, è già stato comunicato o depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, concessioni o permessi.

Articolo 8 Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1 l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili, la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per gli impianti tecnologici, la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi, la data della fattura di saldo.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1 l'operazione si considera pienamente realizzata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.
4. Non sono ammissibili operazioni con dimensione economica superiore a euro 3.000.000,00 come risultante dal Piano aziendale.

Articolo 9 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese indicate all'articolo 5 delle Disposizioni attuative.
2. Ai fini del presente bando non sono ammissibili, inoltre, le seguenti spese:
 - a) per acquisto di impianti, macchinari o attrezzature usate;
 - b) inerenti agli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - c) effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese tecniche connesse alla progettazione di opere edili, alla stesura del PA e degli studi di fattibilità che possono essere fatturate e quietanzate dal beneficiario entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - d) inerenti agli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - e) sostenute in economia.

Articolo 10 Spesa minima e massima della domanda di sostegno

1. La spesa minima ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 150.000,00.
2. La spesa massima ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 3.000.000,00.

Articolo 11 Congruità e ragionevolezza delle spese

1. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere congrue e ragionevoli in funzione dell'operazione programmata. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene secondo le indicazioni riportate nelle Disposizioni attuative all'articolo 6.
2. Le spese correlate a preventivi rilasciati con modalità diverse da quelle previste nelle Disposizioni attuative all'articolo 6 comma 3 non sono ammissibili.
3. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli investimenti la spesa ammessa per l'operazione non è superiore a quella concessa.
4. Nel caso di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati alle domande di pagamento:
 - a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati; ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate;
 - b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche) e se non già trasmessa, in relazione alle spese tecniche, la documentazione atta a dimostrare le prestazioni integrative di cui al Prezzario delle spese tecniche ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera i) punto i.3) delle Disposizioni attuative.

Capo III Tipologia di sostegno, criteri di selezione e tempistiche

Articolo 12 Forma, aliquota del sostegno e cumulabilità

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale pari al 40% della spesa ammissibile dell'operazione.
2. Fatto salvo il divieto del doppio finanziamento delle spese, il sostegno ricevuto dal beneficiario per la realizzazione degli investimenti di cui al presente bando è cumulabile con lo strumento finanziario di cui all'intervento SRD17, con altre forme di sostegno di cui al Piano strategico della PAC, con altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, con altri strumenti dell'Unione, con eventuali regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) anche di carattere fiscale, solo se l'importo totale cumulato concesso con le

diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto applicabile, pari al 65%, prevista dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115.

3. In sede di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario può richiedere, motivandolo nel PA, una aliquota di aiuto ridotta al fine di accedere agli incentivi anche fiscali previsti dalla normativa unionale o nazionale vigente per la realizzazione dell'operazione. Tale aliquota ridotta non è successivamente modificabile.

Articolo 13 Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria, si applicano i criteri di selezione e di priorità di cui all'Allegato B.
2. La domanda di sostegno che non raggiunge il punteggio minimo di 34 punti non è ammessa a finanziamento.

Articolo 14 Avvio e conclusione dell'operazione

1. L'operazione è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro 90 (novanta) giorni dalla data del provvedimento medesimo.
2. Il termine di avvio di cui al comma 1 non è prorogabile, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali documentate e giustificate.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per acquisto di terreni o di fabbricati: la data del primo pagamento effettuato al venditore e successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
 - b) per operazioni in beni mobili o immateriali: la data del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - c) per operazioni su beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
4. Il beneficiario trasmette via PEC all'Ufficio attuatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'operazione, copia della pertinente documentazione di cui al comma 3.
5. L'operazione è conclusa e rendicontata, con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro i seguenti termini decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe richieste e autorizzate con le modalità stabilite all'articolo 15:
 - a) 12 (dodici) mesi per operazioni che comprendono esclusivamente investimenti in beni mobili ed eventuali investimenti immateriali;
 - b) 18 (diciotto) mesi per operazioni che comprendono anche, o esclusivamente, beni immobili.
6. Ai fini della verifica della conclusione dell'operazione è assunta a riferimento l'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili, la data del certificato di collaudo o regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dal beneficiario o in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per impianti tecnologici, la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, beni immateriali e la fornitura di servizi, la data della fattura di saldo.
7. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro il termine fissato, comprensivo di eventuali proroghe, comporta la revoca del provvedimento di concessione del sostegno e il recupero di eventuali somme già liquidate, come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera e) delle Disposizioni attuative.

Articolo 15 Proroghe

1. Il beneficiario può richiedere all'Ufficio attuatore, entro il termine di conclusione dell'operazione, una o più proroghe del termine, per motivi documentati, imprevisi o imprevedibili.
2. La domanda di proroga è presentata all'Ufficio attuatore, esclusivamente via PEC.
3. La mancata presentazione della richiesta di proroga entro i termini fissati all'articolo 14 comma 5, comprensivi di eventuali proroghe già concesse, comporta la revoca del provvedimento di concessione del sostegno.
4. L'Ufficio attuatore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, concede la proroga di cui al comma 1 e la comunica al beneficiario.
5. Le proroghe sono concesse fino ad un massimo di complessivi 3 (tre) mesi.

Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda

Articolo 16 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario compila, sottoscrive la stampa della domanda di sostegno in forma digitale o autografa, la ricarica a sistema e la protocolla in formato elettronico sul portale del sistema informativo dell'Organismo pagatore regionale (OPR FVG) raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it a far data dal **4 dicembre 2025** ed **entro le ore 12.00 del 26 febbraio 2026**.
2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto dell'Autorità di gestione regionale, da pubblicare sul BUR.
4. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
5. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando; le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022.

Articolo 17 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Documentazione di carattere generale:
 - a) documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
 - b) Piano Aziendale redatto utilizzando l'Allegato A, volto a fornire le necessarie descrizioni del progetto di investimento al fine della valutazione della coerenza dell'operazione proposta con gli obiettivi dell'intervento;
 - c) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) che l'operazione:
 - 1) non comporta rischi per l'ambiente;
 - 2) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 8 delle Disposizioni attuative, da allegare qualora non ancora disponibile la documentazione di cui alla lettera d);
 - d) se già disponibile, per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, in sostituzione della documentazione di cui alla lettera c), punto 2), la valutazione ambientale strategica o valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 152/2006; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'articolo 8 delle Disposizioni attuative;
 - e) nel caso in cui il beneficiario sia società cooperativa: elenco soci.
2. Documentazione relativa all'acquisto di terreni:
 - a) contratto preliminare di compravendita;
 - b) relazione di stima di un tecnico abilitato, di cui all'articolo 7, comma 1, che definisce il valore di mercato del terreno.
3. Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:
 - a) contratto preliminare di compravendita;
 - b) relazione di stima di un tecnico abilitato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato (articolo 7, comma 2), e la conformità alla normativa urbanistica, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione (articolo 7, comma 3, lettera b).
4. Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:
 - a) progetto, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso tutte le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie o, se in possesso, progetto esecutivo corredato delle relative autorizzazioni, concessioni, permessi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal tecnico incaricato della progettazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che il progetto allegato alla domanda di sostegno, nella sua interezza, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni e permessi;
 - c) documentazione indicata all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) delle Disposizioni attuative.
5. Documentazione relativa all'acquisto di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature inerenti l'attività di trasformazione o trasformazione e commercializzazione:
 - a) documentazione indicata all'articolo 6, comma 2, lettere da d) a h) delle Disposizioni attuative, in funzione dell'investimento programmato;

- b) nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, copia delle bollette relative agli ultimi tre anni; nel caso di nuova attività o ampliamento dell'attività aziendale il fabbisogno energetico è stimato nel PA utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato.
6. Dichiarazione relativa alla materia prima da trasformare acquistata/conferita da produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) secondo il modello dell'Allegato G.
 7. Documentazione relativa alle spese generali: documentazione indicata all'articolo 6, comma 2, lettera i) e j) delle Disposizioni attuative.
 8. Documentazione relativa al rispetto dei limiti di cumulabilità previsto all'articolo 12, comma 2: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modello dell'Allegato D.
 9. La documentazione di cui al comma 1, lettera b) è allegata a pena d'inammissibilità della domanda.
 10. La documentazione di cui all'articolo 6 delle Disposizioni attuative è allegata a pena d'inammissibilità delle spese cui si riferisce.

Capo V Istruttoria, concessione e liquidazione del sostegno

Articolo 18 Istruttoria e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore svolge l'istruttoria delle domande di sostegno, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette all'Autorità di gestione regionale e lo pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno.
2. L'istruttoria di cui al comma 1 può essere svolta in forma semplificata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 60 e seguenti della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
3. L'Ufficio attuatore concede il sostegno entro 60 (sessanta) giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
4. Nel caso in cui l'operazione comporti rischi per l'ambiente, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione della valutazione d'impatto ambientale o della valutazione ambientale strategica secondo le modalità di cui all'articolo 8 delle Disposizioni attuative.

Articolo 19 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Dopo l'avvio dell'operazione, di cui all'articolo 14, il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50% del sostegno concesso secondo le modalità indicate all'articolo 13 delle Disposizioni attuative.

Articolo 20 Liquidazione dell'acconto del sostegno

1. Il beneficiario, fino a 6 (sei) mesi prima del termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione, può presentare, secondo le modalità indicate all'articolo 14 delle Disposizioni attuative, un'unica domanda di acconto fino all'80% della spesa dell'operazione ritenuta ammissibile come eventualmente rideterminata a seguito dell'esecuzione di varianti.
2. L'importo massimo liquidabile in acconto, comprensivo dell'eventuale anticipo richiesto o liquidato, non può superare l'80% del sostegno, come eventualmente rideterminato a seguito dell'esecuzione di varianti.
3. Alla domanda di pagamento di acconto è allegata la seguente documentazione:
 - a) documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
 - b) se non già trasmessa, documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 14, comma 3;
 - c) se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera, nonché copia delle eventuali prestazioni integrative del professionista, utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche;
 - d) eventuale copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;

- e) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, applicando i prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, come previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera a);
- f) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
- h) fatture o altra documentazione fiscale equipollente di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, delle Disposizioni attuative;
- i) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra documentazione fiscale equipollente con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, delle Disposizioni attuative;
- l) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- m) eventuale relazione di variante redatta utilizzando il modello dell'Allegato C e, se pertinente, documentazione richiesta dall'articolo 6 delle Disposizioni attuative in funzione dell'investimento oggetto di variante;
- n) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi:
 - descrizione dell'operazione e degli investimenti al momento realizzati,
 - elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato,
 - quadro finanziario di raffronto, declinato per investimenti, tra spese previste e spese al momento sostenute, coerente con la documentazione prodotta,
 - previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- o) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
 - che le spese documentate e sostenute sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata,
 - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere h) e i), secondo le modalità previste dall'articolo 12 delle Disposizioni attuative, comporta l'inammissibilità della relativa spesa.

5. L'Ufficio attuatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento in acconto esegue i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'OPR FVG, la liquidazione della domanda di pagamento ritenuta ammissibile.

Articolo 21 Liquidazione del saldo del sostegno

1. Entro il termine di conclusione dell'operazione di cui all'articolo 14, comma 5, a pena di revoca del sostegno concesso, e fatta salva la concessione di proroghe di cui all'articolo 15, il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico, sul sistema informativo dell'OPR FVG, secondo le modalità indicate all'articolo 15 delle Disposizioni attuative.

2. L'importo del sostegno richiesto a saldo tiene conto delle somme già liquidate a titolo di anticipazione e/o di acconto.

3. Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:

- a) documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
- b) relazione conclusiva, redatta dal beneficiario utilizzando il modello Allegato E, contenente i seguenti elementi:
 - descrizione dell'operazione e degli investimenti realizzati,
 - elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato,
 - quadro finanziario di raffronto, declinato per investimento, tra spese previste e spese sostenute, coerente con la documentazione prodotta,
 - descrizione degli obiettivi e dei risultati raggiunti;
- c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, delle Disposizioni attuative;

- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4 delle Disposizioni attuative;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) copia dei registri IVA in cui sono registrate le fatture presentate a rendiconto;
 - g) eventuale relazione di variante, comprensiva dello schema finanziario, redatta utilizzando il modello dell'Allegato C e se pertinente, documentazione richiesta dall'articolo 6 delle Disposizioni attuative in funzione dell'investimento oggetto di variante;
 - h) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti, se previsto dalla normativa vigente;
 - i) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, come previsto dall'articolo 11, comma 4;
 - j) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
 - k) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e, ove previsto, copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità, come previsto dall'articolo 11, comma 4;
 - l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità, come previsto dall'articolo 11, comma 4;
 - m) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - che le spese documentate e sostenute sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata,
 - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata,
 - che le fatture allegata alla domanda di pagamento sono registrate contabilmente ai fini IVA,
 - n) scheda contenente i dati di monitoraggio aggiornati alla data della presentazione della domanda di saldo;
 - o) Ultimo bilancio utile depositato, antecedente alla presentazione della domanda di saldo, la cui nota integrativa riporta il costo della materia prima di provenienza extra aziendale e la specifica del costo riferito agli acquisti effettuati dai produttori primari. Qualora non sia previsto il bilancio aziendale, il beneficiario trasmette il registro delle fatture di acquisto della materia prima extra aziendale, un dettaglio delle fatture di acquisto dai produttori primari e l'ultima dichiarazione IVA;
 - p) documentazione relativa al rispetto dei limiti di cumulabilità previsto all'articolo 12, comma 2: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modello dell'Allegato D.
4. Qualora non già presentata con eventuale domanda di acconto, va allegata copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c) e d), secondo le modalità previste dall'articolo 12 delle Disposizioni attuative, comporta l'inammissibilità della relativa spesa.
6. L'Ufficio attuatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo esegue i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'OPR FVG, la liquidazione della domanda di pagamento ritenuta ammissibile.

Capo VI Monitoraggio, varianti e impegni del beneficiario

Articolo 22 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata.

Articolo 23 Varianti

1. Le varianti all'operazione ammessa al sostegno sono disciplinate dall'articolo 10 delle Disposizioni attuative.
2. Oltre a quanto previsto dalle Disposizioni attuative non sono ammissibili varianti che comportano la modifica del sito degli investimenti in beni immobili ammessi a finanziamento, fatto salvo il mero riposizionamento sulla/e particella/e individuata/e dal beneficiario nella domanda di sostegno.

3. In attuazione e ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2, punto b.2) delle Disposizioni attuative, costituiscono criteri caratterizzanti l'intervento, la cui riduzione costituisce variante non ammissibile, i criteri relativi ai principi previsti dal PS PAC "finalità degli investimenti" e "caratteristiche del progetto".
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, delle Disposizioni attuative, l'esecuzione di varianti non ammissibili comporta la decadenza dal sostegno.
5. Ai fini della descrizione e motivazione delle varianti il beneficiario utilizza il modello dell'Allegato C.

Articolo 24 Impegni del beneficiario

1. Il beneficiario rispetta tutti gli impegni indicati all'articolo 18 delle Disposizioni attuative.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nella DGR 620/2024, la quale riporta le modalità di controllo degli impegni stessi.

Capo VII Disposizioni finali

Articolo 25 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115, secondo la relativa informativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 26 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge 241/1990 e la legge regionale 7/2000.

Articolo 27 Informazioni e contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: investimentiSR@regione.fvg.it.
2. Referenti: Ufficio attuatore - Servizio competitività sistema agroalimentare – Marina Cozzi tel. 0432 555699, Luca Marcuzzi tel. 0432 555782.
3. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE